


INPS



l'Italia del noi

INPS



ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Legge 1° aprile 2021, n. 46

Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230

Messaggio INPS 4748/2021 del 31/12/2021

Circolare INPS n. 23 del 9/02/2022

Circolare INPS n. 34 del 28/02/2022

Obbiettivi

- ▶ Che cos'è
- ▶ Qual è l'importo
- ▶ Quando fare domanda
- ▶ Cosa fare per averlo




Assegno Unico Universale

CHE COS'È?

SOSTEGNO ECONOMICO PER OGNI FIGLIO

- ▶ DAL 7° DI GRAVIDANZA
- ▶ AL 21° ANNO DI ETÀ
- ▶ SENZA LIMITI DI ETÀ SE DISABILI




Assegno Unico Universale

L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. **L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE** valido al momento della domanda tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

E' un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo. Esempio 2022 – dal 1/3/2022 al 28/02/2023

Assegno Unico Universale



UNICO

ASSORBE DA MARZO 2022:

**PREMIO ALLA NASCITA O ALL'ADOZIONE
(BONUS MAMMA DOMANI)**

ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ)

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNI FAMILIARI

DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI FINO A 21 ANNI

Assegno Unico Universale

Con l'entrata in vigore dell'Assegno unico e universale, **a decorrere dal 1 marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità**, in quanto assorbite dall'assegno:

- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Assegno Unico Universale

UNIVERSALE

PER TUTTE LE FAMIGLIE CON FIGLI



Assegno Unico Universale

Il beneficio **spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.** Si ricorda che per figli a carico, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, **al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:**

- 1.** frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- 2.** svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3.** registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4.** svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti **1., 2., 3. e 4.**

Assegno Unico Universale

PARTICOLARITA' – A CHI SPETTA NUOVI NATI

L'Assegno Unico Universale, è riconosciuto per i nuclei familiari per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.

le domande di Bonus Mamma Domani (Premio alla nascita) in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno essere acquisite anche le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

Assegno Unico Universale

Requisiti soggettivi del richiedente

al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a)** sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b)** sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c)** sia residente e domiciliato in Italia;
- d)** sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Assegno Unico Universale

Requisiti soggettivi del richiedente - cittadinanza e soggiorno

al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

Assegno Unico Universale

Requisiti soggettivi del richiedente - cittadinanza e soggiorno

al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso cittadinanza, residenza e soggiorno

sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Assegno Unico Universale

Requisiti soggettivi del richiedente - cittadinanza e soggiorno

al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente deve essere in possesso cittadinanza, residenza e soggiorno

Con riferimento ai "*familiari*" di cittadini dell'Unione europea (UE), **sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale**, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).

Assegno Unico Universale

Requisiti soggettivi del richiedente - pagamento imposte sui redditi in Italia

Al riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui *“soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”*. Al riguardo, si precisa che **la locuzione “pagamento dell'imposta sul reddito in Italia” deve essere intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili** (ai sensi dell'art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

Assegno Unico Universale

Requisiti soggettivi del richiedente – residenza e domicilio

Al riguardo la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

La norma stabilisce l'alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all'assegno per l'intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima.

Richiedenti

La domanda può essere presentata da:

- uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio,
- dal figlio maggiorenne per sé stesso,
- da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Assegno Unico Universale

Misura e decorrenza dell'assegno

l'importo dell'assegno unico e universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

- per le domande presentate (anno 2022) **a partire dal 1° gennaio al 30 giugno**, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate **dal 1° luglio in poi**, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione

Assegno Unico Universale

L'ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo

- Con riferimento all'ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (**ISEE minorenni**) e ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto (**ISEE minorenni corrente**), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
- **in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro**, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall'ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
- **Per i figli maggiorenni**, il riferimento è all'ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (**ISEE ordinario**) e all'articolo 9 del medesimo decreto (**ISEE ordinario corrente**).

Assegno Unico Universale

L'Assegno Unico e Universale "in assenza di ISEE"

- **ISEE presentato entro il 30 giugno:** la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- **ISEE presentato dal 1° luglio:** la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- **assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro:** la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (**50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni**).

Assegno Unico Universale

L'Assegno Unico e Universale "in assenza di ISEE"

Esempio, domanda il 20 febbraio 2022 in ASSENZA ISEE: da marzo importo minimo di legge, se presenta ISEE entro giugno 2022 viene conguagliato l'arretrato da marzo se presenta ISEE ad agosto 2022 da settembre 2022 percepisce importo corretto in base a ISEE < a euro 40.000,00 da marzo ad agosto percepisce importo minimo.

Assegno Unico Universale

ISEE recante omissioni/difformità

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell'anno, l'utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE. Alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l'INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

Assegno Unico Universale

Importo dell'Assegno Unico Universale

L'importo dell'Assegno unico e universale viene determinato in base all' ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

- **una quota variabile modulata in modo progressivo** (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro).
- Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo),
- madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro,
- figli affetti da disabilità,
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la Riforma.

Assegno Unico Universale

Importo dell'Assegno Unico e Universale

IMPORTI MENSILI

| ISEE | Assegno figli minori (1) | Assegno figli 18-20 anni (2) | Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3) | Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1) | Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2) | Maggiorazione figli con disabilità media (4.3) | Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5) | Assegno figli disabili a carico >21 anni (6) | maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7) | Bonus secondo percettore di reddito (8) |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|
| fino a 15.000 | 175,0 | 85,0 | 85,0 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 85,0 | 20,0 | 30,0 |
| da 15.000,01 a 15.100 | 174,5 | 84,8 | 84,7 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 84,8 | 20,0 | 29,9 |
| da 15.100,01 a 15.200 | 174,0 | 84,5 | 84,4 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 84,5 | 20,0 | 29,8 |
| da 15.200,01 a 15.300 | 173,5 | 84,3 | 84,2 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 84,3 | 20,0 | 29,6 |
| da 15.300,01 a 15.400 | 173,0 | 84,0 | 83,9 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 84,0 | 20,0 | 29,5 |
| da 15.400,01 a 15.500 | 172,5 | 83,8 | 83,6 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 83,8 | 20,0 | 29,4 |
| da 15.500,01 a 15.600 | 172,0 | 83,6 | 83,3 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 83,6 | 20,0 | 29,3 |
| da 15.600,01 a 15.700 | 171,5 | 83,3 | 83,0 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 83,3 | 20,0 | 29,2 |
| da 15.700,01 a 15.800 | 171,0 | 83,1 | 82,8 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 83,1 | 20,0 | 29,0 |
| da 15.800,01 a 15.900 | 170,5 | 82,8 | 82,5 | 105,0 | 95,0 | 85,0 | 50,0 | 82,8 | 20,0 | 28,9 |

Assegno Unico Universale

Importo dell'Assegno Unico e Universale

| ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| ISEE (Importi in Euro) | 0 - 18 anni (Importi in Euro) | 18 - 21 anni (Importi in Euro) | Maggiorazioni per ciascun figlio dopo il secondo (Importi in Euro) |
| 0-15.000 | 175,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
| 20.000 | 150,00 € | 73,00 € | 71,00 € |
| 30.000 | 100,00 € | 49,00 € | 43,00 € |
| oltre 40.000 | 50,00 € | 25,00 € | 15,00 € |

Assegno Unico Universale

Importo dell'Assegno Unico e Universale




| ALTRE MAGGIORAZIONI | |
|---|--|
| Nuclei con 4 o più figli | + 100,00 euro al mese |
| Genitori entrambi lavoratori | + 30,00 euro al mese con Isee fino a 15.000 euro a scalare fino ad azzerare per ISEE fino a 40.000 euro |
| Figli minorenni disabili NON AUTOSUFFICIENTI | + 105,00 euro al mese |

Assegno Unico Universale

Importo dell'Assegno Unico e Universale

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Figli minorenni con disabilità GRAVE | + 95,00 euro al mese |
| Figli minorenni con disabilità MEDIA | + 85,00 euro al mese |
| Figli disabili tra 18 e 21 anni | + 80,00 euro al mese |
| Figli disabili maggiori di 21 anni | tra 85,00 e 25,00 in base all'ISEE |

Assegno Unico Universale



| CATEGORIE | DISABILITÀ MEDIA | DISABILITÀ GRAVE | NON AUTOSUFFICIENZA |
|--|--|--|---|
| INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI | - Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88) | - Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) | - Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
| INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ | -Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di | - Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, | Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) |

Assegno Unico Universale

| CATEGORIE | DISABILITÀ MEDIA | DISABILITÀ GRAVE | NON AUTOSUFFICIENZA |
|--|---|--|---|
| INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 65 ANNI | - Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88) | - Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) | - Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
| INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ | -Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza) | - Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 | Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) |
| INVALIDI CIVILI ULTRASessantacinquenni | - Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | - Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | - Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
| CIECHI CIVILI | - Art 4, L.138/2001 | - Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) | - Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) |
| SORDI CIVILI | - Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) | - Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000 | |
| INPS | - Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) | - Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) | -Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) |
| INAIL | - Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs. 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) | - Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65,art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) | - Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 |
| INPS GESTIONE EX INPDAP | - Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) | - Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) | |
| TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA | - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%) | - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%) | - Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81) |
| HANDICAP | | - Art 3, comma 3, L.104/92 | |

Assegno Unico Universale

Determinazione Assegno Unico Universale in caso di Disabilità dei figli

Art. 4 comma 4 DLgs 230/2021

FIGLIO MINORENNE DISABILE

Maggiorazione di 105 euro mensili **in caso di non autosufficienza ***

Maggiorazione di 95 euro mensili **in caso di disabilità grave ***

Maggiorazione di 85 euro mensili **in caso di disabilità media ***

*** Vedi tabella slides precedente ai fini ISEE**

Art. 4 comma 5 DLgs 230/2021

FIGLIO MAGGIORENNE DISABILE (18-21 ANNI)

Maggiorazione di 80 euro mensili (questa si aggiunge alla quota spettante per i figli maggiorenni).

Art. 4 comma 6 DLgs 230/2021

FIGLIO MAGGIORENNE DISABILE (+ di 21 ANNI)

Solo erogazione di 85 euro mensili con ISEE fino a euro 15.000

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Assegno Unico Universale

Importo dell'Assegno Unico e Universale

- l'assegno mensile ha un importo fino a **175,00€** per i figli minorenni;
- l'importo minimo per i figli minorenni è di **50,00€**;
- l'assegno mensile ha un importo fino a **85,00€** per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni;
- l'importo minimo per i figli maggiorenni è di **25,00€**.



Assegno Unico Universale

**Importo dell'Assegno Unico e Universale
Titolari di RDC Reddito di Cittadinanza**

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.

Assegno Unico Universale

Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
Maggiorazione compensativa

Vi è infine una **maggiorazione transitoria** riconosciuta a coloro che hanno un ISEE inferiore ai 25.000,00€ e che nel 2021 hanno goduto degli ANF.

Per questi vi è un importo aggiuntivo in sostituzione delle detrazioni fiscali, riconosciuto al 100% per il 2022, per i 2/3 nel 2023 e per 1/3 nel 2024.

Assegno Unico Universale

Altre Maggiorazioni

30,00€ al mese per ciascun figlio nel caso in cui entrambi i genitori lavorano. **Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa ai sensi del TUIR;** In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì:

- redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

Anche questa maggiorazione è legata all'ISEE, tanto da ridursi progressivamente fino ad arrivare a zero nel caso di ISEE pari o superiore a 40.000,00€;

20,00€ al mese, indipendentemente dall'ISEE, **per le mamme Under 21.**

Assegno Unico Universale

Decorrenza dell'assegno

per le domande presentate **a partire dal 1° gennaio al 30 giugno**, l'assegno **decorre dalla mensilità di marzo;**

per le domande presentate **dal 1° luglio in poi**, la prestazione **decorre dal mese successivo a quello di presentazione.**

Assegno Unico Universale

Modalità di presentazione delle domande

La domanda può essere presentata da gennaio 2022 sul sito dell'INPS sarà disponibile il link alla domanda.

- accedendo dal **sito web www.inps.it** al servizio “**Assegno unico e universale per i figli a carico**” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Assegno Unico Universale



Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata



Nuova domanda come tutore del genitore



Nuova domanda come figlio maggiorenne



*Per le domande presentate entro il **30 giugno 2022**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022.*



Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei dati per il pagamento.



Informativa generale sull'Assegno Unico



Consulta e gestisci le domande già presentate



Completa le domande presentate dall'altro genitore



Se già percepisci il Reddito di Cittadinanza non dovrai presentare domanda di Assegno Unico perché INPS lo pagherà d'ufficio insieme al Reddito di Cittadinanza.



Per beneficiare dell'Assegno Unico è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità. L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata da INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda. [Per saperne di più](#)

Assegno Unico Universale

Scheda domanda online – FIGLIO MINORENNE


Scheda - figlio - 1x

Scheda - figlio - 2x

Presento la domanda in qualità di (*):

Genitore Genitore affidatario (affido preadottivo) Tutore del figlio

Codice fiscale figlio

Dichiaro che il figlio è a mio carico (*) 

Figlio disabile (*): Si No

Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare

I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi

Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Codice fiscale altro genitore (*):

Assegno Unico Universale

Scheda domanda online – FIGLIO MAGGIORENNE

Scheda - figlio - 1 ✖

Scheda - figlio - 2 ✖

Presento la domanda in qualità di (*):


- Genitore Genitore affidatario (affido preadottivo) Tutore del figlio

Codice fiscale figlio

Dichiaro che il figlio è a mio carico (*)



Ai sensi dell'art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 co. 252 – 253 della Legge n 205/2017).

Figlio disabile (*): Sì No 

Dichiaro che (**):

- Frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
 Svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
 È registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
 Svolge il servizio civile universale

- Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
 I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
 Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Codice fiscale altro genitore (*):

Codice Fiscale

Copia codice fiscale dell'altro genitore dalla 1° scheda

(*) Campo obbligatorio

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato:

- al richiedente
- a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

3 POSSIBILITA' – CASO 1

CASO 1) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”.

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda CASO 2) o CASO 3).

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella.

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

3 POSSIBILITA' – CASO 2

CASO 2) “Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;

DUE PAGAMENTI DISTINTI A ENTRAMBI I GENITORI

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

3 POSSIBILITA' – CASO 3

CASO 3) “Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

DUE PAGAMENTI DISTINTI A ENTRAMBI I GENITORI O UNO SOLO IN CASO DI MANCATO ACCORDO

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

3 POSSIBILITA' - PRECISAZIONI

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l'assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

3 POSSIBILITA'

Modalità di ripartizione dell'assegno (*):

In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.



Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.



Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno



L'intero importo verrà corrisposto sull'IBAN o altra modalità di pagamento indicata nella pagina successiva. Questa scelta può essere rivista successivamente da entrambi i genitori.



L'assegno verrà ripartito al 50% tra i genitori, con pagamento nelle modalità indicate nella pagina successiva. Questa scelta può essere rivista anche successivamente accedendo con le proprie credenziali a questa stessa procedura nella sezione "Completa e Gestisci le domande che hai presentato".



L'altro genitore potrà indicare le proprie modalità di pagamento accedendo con le proprie credenziali a questa stessa procedura nella sezione "Completa e Gestisci le domande che hai presentato" e selezionando questa domanda per integrarla.

(*) Campo obbligatorio

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

Figli maggiorenni

Come previsto dall'articolo 6, comma 5, del DLgs 230/2021 i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

Assegno Unico Universale

Modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso le seguenti modalità:

1. accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice *International Bank Account Number* (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (*Single Euro Payments Area*).

Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:

1. conto corrente bancario;
2. conto corrente postale;
3. carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
4. libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

2. consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

3. accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Assegno Unico Universale

Particolarità dell'IBAN

L'IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- **liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore.** Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- **liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;**

Assegno Unico Universale

Particolarità dell'IBAN

- liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: **lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;**
- liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori **lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne.**

Assegno Unico Universale

Neutralità fiscale e Compatibilità

- L'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF;
- L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
- È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati
- L'assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

Assegno Unico Universale

Le detrazioni fiscali

- Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell'articolo 12.
- INPS come sostituto continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente percepito.

Assegno Unico Universale

Le detrazioni fiscali

- si ritiene utile precisare che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni;
- le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

Assegno Unico Universale

ERRORE E RINUNCIA

In caso di domanda presentata con errori è possibile cliccare su «**RINUNCIA**», facendo attenzione a scegliere come motivazione: «**SPECIFICARE IL MOTIVO**» e non «**PERDITA DEL DIRITTO**»
 In questo modo è possibile inserire una nuova domanda corretta.

Motivo della rinuncia

Motivo rinuncia:

Perdita del diritto

Perdita del diritto

Specificare il motivo

Annulla Conferma

Motivo della rinuncia

Motivo rinuncia:

Specificare il motivo

● Descrizione motivo rinuncia



Assegno Unico Universale

Misure Transitorie

- i lavoratori dipendenti continuano a godere degli assegni al nucleo familiare (ANF) e delle detrazioni per figli a carico, **ma solamente per le mensilità di gennaio e febbraio 2022;**
- È disposta la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte **in materia di assegno temporaneo per i figli minori (1/7/2021)**
- È disposta la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte **in materia** la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare **(1/7/2021)**

Assegno Unico Universale

FAQ

Quando si potrà richiedere l'Assegno Unico?

Dal **1° gennaio 2022**, ma bisogna ricordare che per definire l'importo è necessario aver presentato un ISEE valido e corretto.

È possibile anche presentare la domanda senza ISEE ma in questo caso si accederà solo **all'importo minimo previsto** per l'Assegno Unico. Sarà comunque possibile inviare l'ISEE successivamente e avere accesso all'importo specifico per il proprio nucleo familiare. Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite ISEE.

L'ISEE è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all'importo minimo previsto per l'Assegno Unico.

Assegno Unico Universale

FAQ

Quando verrà pagato l'Assegno Unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati **dal 15 al 21 marzo**. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda **entro giugno 2022** i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Assegno Unico Universale

FAQ

Quali prestazioni verranno sostituite dall'Assegno Unico?

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l'Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

- Chi maturerà il diritto all'assegno di natalità entro il **31 gennaio 2022** continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022.
- Rimarrà invece vigente il bonus nido.

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Assegno Unico Universale

FAQ

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non c'è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il **30 giugno 2022** senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi ha presentato domanda per l'Assegno Temporaneo deve ripresentarla per Assegno Unico?

La domanda **deve essere ripresentata** anche da chi percepiva l'Assegno Temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l'Assegno Unico in automatico.

Assegno Unico Universale

FAQ

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come avviene il pagamento?

In via ordinaria su Iban intestato al richiedente o bonifico domiciliato

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta **online** con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

Assegno Unico Universale

Simulatore

È online la **Simulazione Importo Assegno Unico**. Il servizio permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo.

Assegno Unico Universale

Simulatore

Simulazione importo assegno mensile

La simulazione disponibile in questa pagina ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell'Istituto. Per presentare la domanda accedere alla apposita procedura che sarà disponibile dal 1° gennaio 2022 sul sito web dell'Istituto, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE). La domanda potrà essere presentata anche tramite patronati e contact center.

Dati per la simulazione

N° figli minorenni

N° figli maggiorenni fino al compimento del 21esimo anno di età

N° figli minorenni disabili non autosufficienti

N° figli maggiorenni disabili fino al compimento del 21esimo anno di età

N° figli minorenni disabili gravi

N° figli maggiorenni disabili che hanno compiuto il 21esimo anno di età

N° figli minorenni disabili medi

Totale numero figli

Madre di età inferiore ai 21 anni

Sono in possesso di ISEE

Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.5 del D.Lgs attuativo della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L.153/88, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente).

Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs attuativo della L.46/2021:

- La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.

Assegno Unico Universale

**Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari
Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022
Circ. INPS 34/2022 del 28/2/2022**

- a) **NON** saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;
- b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.



Assegno Unico Universale

**Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari
Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022
Circ. INPS 34/2022 del 28/2/2022**

nuclei c.d. orfanili


il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l'esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).


Assegno Unico Universale

**Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari
Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022
Circ. INPS 34/2022 del 28/2/2022**

nuclei c.d. orfanili

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da:

- figli minori o maggiorenni inabili  **SOLO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE**
- nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro




ANF – vecchia normativa

Assegno Unico Universale

**Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente”
(esclusi i nipoti ORFANI a carico dell’ascendente)**

e

**Assegno per il nucleo familiare, nei casi di collocamento del minore
o di accasamento o collocamento etero-familiare**



SOLO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Assegno Unico Universale

AUU – figlio fino al compimento del 21 – esimo anno di età – cosa accade?

Se non disabile  **SOLO ASSEGNO UNICO**

si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti **diversi dai figli**, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF

Assegno Unico Universale

AUU – figli di età fra 18 e 21 – esimo anno di età che non hanno i requisiti di

- 1.** frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- 2.** svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3.** registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4.** svolgimento del servizio civile universale.

potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Assegno Unico Universale

ANF dal primo marzo 2022

- Domanda di ANF in cui nel nucleo vi sia un **figlio minorenni a carico** – la domanda di ANF è respinta per tutti i componenti il nucleo;
- domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente **un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età**, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell'Assegno unico, sarà possibile procedere all'accoglimento dell'ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Assegno Unico Universale

ANF dal primo marzo 2022

Assegno al Nucleo Familiare (ANF)

| Assegno al Nucleo Familiare (ANF) | |
|---|---|
| Decorrenza | <i>Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022</i> |
| Beneficiari | a. Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro |
| | b. Lavoratori domestici e domestici somministrati; |
| | c. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995; |
| | d. Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; |
| | e. Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF; |
| | f. Percettori di NASpI; |
| | g. Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA; |
| | h. Beneficiari di prestazioni antitubercolari; |
| | i. Lavoratori in aspettativa sindacale; |
| | j. Marittimi sbarcati per infortunio o malattia; |
| | k. Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale |
| l. Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF | |

Assegno Unico Universale

| | |
|---|---|
| Requisiti da possedere alla data del 1° marzo 2022 | Composizione del nucleo familiare |
| | <p>Il nucleo familiare del richiedente è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato; - dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. |
| | <p><u>Nel nucleo familiare NON deve essere presente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. un figlio minorenni a carico; b. un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2. svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4. svolga il servizio civile universale; c. figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. |

Assegno Unico Universale

Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l'erogazione della prestazione di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. A partire dal 1° marzo 2022, per le richieste di ANF relative a periodi successivi a tale data, potranno essere presentate esclusivamente domande di ANF per i nuclei senza figli. Le domande presentate per periodi compresi entro il 28 febbraio 2022, nel limite della prescrizione quinquennale, potranno far riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

Assegno Unico Universale

Autorizzazioni ANF dal 1/3/2022 - NON SARANNO PIU' RILASCIATE PER:

1. figli e equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile;
2. figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
3. figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali);
4. figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";
5. minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare;
6. nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;



Assegno Unico Universale

Autorizzazioni ANF dal 1/3/2022

familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero

saranno fornite indicazioni in seguito, essendo in corso specifici approfondimenti

Assegno Unico Universale

Autorizzazioni ANF dal 1/3/2022

In caso di fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

l'applicazione dell'aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, è riconosciuta per i nuclei familiari sopra indicati e per il coniuge inabile

Assegno Unico Universale

Autorizzazioni ANF dal 1/3/2022

| AUTORIZZAZIONI ANF DAL 1/3/2022 | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| TIPOLOGIA | | FAMILIARI PRESENTI NEL NUCLEO DEL RICHIEDENTE | Variazioni a seguito del D.lgs n. 230/2021 per periodi dal 1° marzo 2022 |
| A | Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all'ANF | Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile | <p>L'Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata.</p> <p>Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF.</p> |
| | | Figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio | |
| | | Figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali) | |
| | | Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi" | |
| | | Minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare | |

Assegno Unico Universale

Autorizzazioni ANF dal 1/3/2022

| | | | |
|----------|---|--|--|
| A | Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all'ANF | Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti | Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata |
| | | Nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente | L'Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF |

Assegno Unico Universale

Autorizzazioni ANF dal 1/3/2022

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| <p>B</p> | <p>Applicazione dell'aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili</p> | <p>Coniuge inabile a proficuo lavoro</p> <p>Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti</p> | <p>Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata</p> |
| <p>C</p> | <p>Riconoscimento del diritto all'ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi</p> | <p>Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente</p> | <p>L'Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata</p> |

Assegno Unico Universale

Riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali

Si fa presente che, attualmente e fino al 28 febbraio 2022, l'Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari continueranno ad essere indicati quali prestazioni familiari rientranti nel coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale e nell'ambito di applicazione materiale degli accordi bilaterali tra Italia e Paesi terzi. Pertanto, le informazioni relative a tali prestazioni (spettanti fino al 28 febbraio 2022) continueranno a essere fornite attraverso lo scambio di formulari esteri, telematici o cartacei. Con riferimento alla nuova prestazione di Assegno unico, in vigore dal 1° marzo 2022, verranno fornite successive istruzioni.



Inps Direzione Provinciale – TREVISO

a cura di Girotto Stefano

Aggiornamento al 03 marzo 2022